

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL SESTO, SETTIMO, OTTAVO, NONO E DECIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DEXELANCE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
7. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
8. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
9. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
10. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (**Dexelance** o la **Società**) e, quindi, in merito alla (i) determinazione del numero di componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Infatti, con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione di Dexelance nominato dall'assemblea dei soci in data 9 maggio 2023.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto di Dexelance, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 13 (tredici) membri, determinato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un amministratore.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nelle liste i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 13 (tredici) ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Si ricorda che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto, nelle liste almeno due quinti dei candidati deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati, con la precisazione che nelle liste che contengono un numero di candidati superiore a tre l'arrotondamento avviene per eccesso mentre nelle liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a tre l'arrotondamento avviene per difetto.

Inoltre, ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un candidato che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della

disciplina di legge e regolamentare vigente; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) candidati che possiedano i predetti requisiti di indipendenza. Peraltro, posto che la Società aderisce al codice di corporate governance per le società quotate (**Codice di Corporate Governance**), il quale raccomanda, fra le altre cose, che una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente e che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati e che il regolamento del Comitato Controllo e Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità prevede che tale comitato sia composto da amministratori non esecutivi e indipendenti, si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto anche di tali indicazioni.

Al riguardo si rappresenta che, in data 12 novembre 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società approvato i seguenti criteri per valutare, ai fini dell'esame delle circostanze che possono compromettere l'indipendenza di un amministratore, la significatività di cui alla raccomandazione n. 7, lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance:

- (a) le relazioni commerciali, finanziarie o professionali di cui alla Raccomandazione n. 7, lett. c) del Codice di Corporate Governance sono da considerarsi di norma significative (i) in caso di corrispettivo corrisposto dalla Società ad una persona giuridica, organizzazione, studio professionale o società di consulenza, di cui l'amministratore abbia il controllo o partecipi in quanto *partner* o di cui sia amministratore esecutivo, qualora tale corrispettivo superi il 5% (cinque per cento) dell'ultimo fatturato annuo di tale persona giuridica, organizzazione, studio professionale o società di consulenza, oppure (ii) in caso di corrispettivo corrisposto dalla Società all'amministratore persona fisica che agisca quale professionista individuale, qualora tale corrispettivo superi il 5% (cinque per cento) dell'ultimo reddito complessivo percepito da tale persona fisica;
- (b) la remunerazione aggiuntiva di cui alla Raccomandazione n. 7, lett. d) del Codice di Corporate Governance è da considerarsi di norma significativa se risulta, su base annuale, almeno pari ad Euro 100.000 (centomila/00);
- (c) ferma restando la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione nel valutare la specifica situazione tenendo conto del miglior interesse della Società, della significatività del rapporto e della sua idoneità a incidere sull'indipendenza dell'amministratore titolare del rapporto stesso.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 6 aprile 2026, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle raccomandazioni del codice di corporate governance per le società quotate, cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato e approvato in data 16 marzo 2026, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione e tenuto conto degli esiti dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio medesimo, il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:



- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (**Lista di Maggioranza Amministratori**) viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (**Lista di Minoranza Amministratori**) viene tratto un amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste (incluso il caso di parità tra due o più Liste di Minoranza Amministratori), si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza Amministratori e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero degli amministratori da eleggere, ovvero ancora qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza ricorso al voto di lista, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'articolo 21.6 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 25 dello statuto prevede che agli amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto precede, si invitano gli azionisti a presentare proposte di delibera e a deliberare in merito a:

- (i) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (v) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale sia attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](http://www.dexelance.com/Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti)", nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).

Milano, 16 marzo 2026

**per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

